



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

ESECUZIONE IMMEDIATA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190 del 27 DIC. 2015.

Oggetto: Affidamento incarico legale per promuovere ricorso di ottemperanza nei confronti della Regione Siciliana per il recupero delle somme dovute al Comune derivanti dalla sentenza del TAR-Palermo n. 736/2015..

Proposta di delibera per la Giunta Comunale

Proponente:

Capo Settore I° - G.B. Parrino

Premesso

- Che con deliberazione G.C. n. 92 del 07/10/2010 l'Amministrazione Comunale ha conferito incarico legale all'avv. Giuseppe Ribaudò con studio in Palermo, Via Mariano Stabile n.241 per l'impugnazione del D.D.G. dell'Assessorato Reg.le alla Famiglia mediante il quale veniva ulteriormente decurtato il contributo regionale a copertura della retribuzione dei c.d. "contrattisti"
- Che il suesposto ricorso iscritto al n.1226/2014 è stato definito dal TAR-PA con la sentenza n.736/2015 del 26/03/2015 che ha annullato il provvedimento dirigenziale impugnato e condannato l'amministrazione regionale a dare esecuzione alla sentenza.

Vista:

- la nota racc.prot. n. 7858 del 01/09/2015 con la quale questo Comune ha rivolto invito alla Segreteria della Giunta Regionale ed all'Assessorato Reg.le della Famiglia a porre in essere gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi;
- la nota del 04/11/2015 con la quale l'avv. Giuseppe Ribaudò ha diffidato l'Amministrazione regionale resistente ad adempiere alla sentenza de quo;

Considerato

- che le superiori note non hanno avuto alcun esito;

Vista:

- la nota del 02/12/2015 con la quale l'avv. Giuseppe Ribaudò, difensore del Comune, ha proposto giudizio di ottemperanza della sentenza del TAR – PA n. 736/2015;

- Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

PROPONE



Alla Giunta Comunale:

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di dare atto dell'obbligo di procedere al recupero coattivo della somma a credito in virtù ed esecuzione della sentenza n. 736/2015 emessa dal TAR-Palermo nella controversia promossa con ricorso n. 1226/2014;
3. Di conferire al Sindaco il potere di azionare, costituirsi, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio nonchè di incaricare per la procedura di cui in narrativa un professionista all'uopo abilitato quale legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale. a cui affidare la procedura sino al recupero dei crediti vantati ed al loro riconoscimento in sede giudiziale nonchè per rappresentare e difendere l'A.C. nelle varie fasi anche successive tra cui si intende e resta inclusa anche la difesa in eventuale azione di opposizione all'esecuzione degli atti concessi dal giudice e quant'altro;
4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'espletamento della prestazione professionale di azione per il recupero coattivo della somma a credito del Comune è quantificata in €. 1000.00 oltre I:V:A: e c.p.a. come da nota del 02/12/2015 dell'Avv. Giuseppe Ribaudò
5. Di imputare la complessiva somma di € 1260,00 al capitolo di pertinenza del bilancio 2015, che ne presente la necessaria disponibilità;
6. Di demandare al Responsabile del Settore I° l'adozione dei provvedimenti di propria competenza consequenziali alle disposizioni adottate ed impartite con il presente atto deliberativo e di assegnare allo stesso la somma di €. 1260,00 da imputarsi sul pertinente intervento del bilancio corrente;

ALLEGATI :

- sentenza del TAR – PA n. 736/2015;
- nota racc.prot. n. 7858 del 01/09/2015
- note del 04/11/2015 e del 02/12/2015 dell'Avv. Ribaudò

Il Proponente: Capo Settore I° - G. Battista Parrino.



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

Oggetto: : Affidamento incarico legale per promuovere ricorso di ottemperanza nei confronti della Regione Siciliana per il recupero delle somme dovute al Comune derivanti dalla sentenza del TAR-Palermo n. 736/2015.

*Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole,
Palazzo Adriano, 17/12/2015*

Il Responsabile del Settore I°
G. B. Parrino

*Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere
Palazzo Adriano,*

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino

Per l'impegno della somma di € 1260,00 si attesta, ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, e succ. m. e i. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

*Imputazione: Intervento n. 10120316 imp. n. 613 del 21/12/2015
Li 21/12/2015*

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino



DIRITTO
COPIE



ESSEITI
IL DIRETTORE
[Signature]

N. 736/15 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2014, proposto da:
Comune di Prizzi, Comune di Cammarata, Comune di Bisacchino,
Comune di Chiusa Sclafani, Comune di Castellana Sicula, Comune di
Campofranco, Comune di Villafrati, Comune di Alimena, Comune di
Palazzo Adriano, Comune di Villafranca Sicula, Comune di
Bompietro, Comune di Campofiorito, Comune di Giuliana, in
persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi, per
delibere di giunta comunale allegate al ricorso e procure in calce allo
stesso, dall'avv. Giuseppe Ribaudò, presso il cui studio in Palermo, via
M. Stabile, n. 241, sono elettivamente domiciliati;

contro

- Presidenza della regione siciliana;
- Giunta della regione siciliana;
- Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del



[Handwritten mark]


lavoro;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

- del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale delle autonomie locali, della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, n. 678 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto la riduzione della percentuale da destinarsi agli enti per il pagamento della quota di retribuzione spettante al personale di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. 2/2001 a carico della Regione;
 - del decreto del medesimo dirigente n. 8939 del 30 dicembre 2013 avente ad oggetto l'indicazione della percentuale da destinarsi agli enti per il pagamento della quota di retribuzione del personale prima citato a carico della Regione;
 - del pro memoria prot. n. 36485 del 19 giugno 2013 non conosciuto;
 - di ogni atto non conosciuto relativo alla procedura in questione;
 - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
- e per l'esatto adempimento
dell'obbligo di cofinanziamento della retribuzione del personale prima citato;





e per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi attribuite le maggiori somme che hanno richiesto e cui avrebbero avuto diritto ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, salvo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dagli stessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;

Vista l'ordinanza cautelare n. 395/2014;

Vista la memoria dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la memoria dei ricorrenti;


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2015 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con ricorso, notificato il 10 aprile 2014 e depositato il giorno 23 successivo, i Comuni in epigrafe esponevano di avere richiesto alla Regione siciliana l'accreditamento delle somme dovute per la copertura parziale delle spese relative alla retribuzione spettante, per l'anno 2013, al personale proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili firmatario di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (24 ore).



L'Amministrazione regionale aveva corrisposto integralmente la quota relativa al periodo gennaio/luglio 2013, ma si era riservata di quantificare quella relativa al restante periodo dell'anno in base alle disponibilità di bilancio.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale delle autonomie locali, della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con decreto n. 8939 del 30 dicembre 2013, aveva disposto che sarebbe stato corrisposto un contributo pari al 96 % di quello richiesto.

A seguito del successivo inserimento nell'elenco dei beneficiari di alcuni Comuni esclusi per errore, con decreto n. 678 del 10 febbraio 2014, la percentuale da corrispondere era stata ulteriormente ridotta al 93,73 %.

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei provvedimenti impugnati per il seguente unico articolato motivo:

Violazione: dell'art. 81 della Cost.; del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost; degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990; dell'art. 12, comma 6, della l. n. 85/1995; del principio generale dell'affidamento; dei principi in materia di procedimento amministrativo. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere per carenza di motivazione, erroneità ed illogicità.

Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.



Con ordinanza n. 395 del 13 maggio 2014 l'istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della celere fissazione della udienza di merito.

In vista dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale, eccetto preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione siciliana, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, sostenendo essenzialmente che gli stanziamenti di bilancio fungevano da limiti di spesa e che, pertanto, non poteva aversi il riconoscimento di una quota di cofinanziamento superiore a quello consentito dalla capienza del relativo capitolo.

Parte ricorrente ha depositato memoria di replica.

Alla udienza del 27 febbraio 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti con i quali l'Amministrazione regionale ha erogato, per il 2013, ai Comuni ricorrenti un finanziamento per le spese del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili inferiore a quello richiesto.

Tali provvedimenti sono stati essenzialmente motivati con riferimento alla riduzione dei relativi capitoli di bilancio che era stata disposta al fine di contenere la spesa pubblica regionale.

Preliminarmente va accolta la richiesta avanzata dalla Avvocatura dello Stato di estromissione dal giudizio della Presidenza della Regione siciliana, in quanto estranea alla controversia.





Ciò premesso, il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione dell'art. 12, comma 6, della l.r. n. 85/1995, la quale contiene, come è noto, norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.

Tale disposizione, avente ad oggetto le modalità di realizzazione dei progetti di utilità collettiva, nel testo vigente all'epoca dei fatti, statuiva che: *"Fermo restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17" (i.e. eventuale integrazione oraria con oneri a carico del bilancio comunale) "il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione"*.

La norma surriportata è stata abrogata dall'art. 30, comma 6, della l.r. n. 5/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed era, pertanto, vigente nell'anno precedente.

Il problema che, pertanto, si pone è se i notori problemi della finanza pubblica potevano consentire alla Amministrazione regionale di sottodimensionare il capitolo di bilancio relativo al finanziamento della spesa in questione e, conseguentemente, ridurre il finanziamento erogato ai Comuni per il 2013.

La soluzione è negativa.

Esaminata la questione dal punto di vista della contabilità pubblica, va



rilevato che l'onere economico conseguente a obblighi derivanti da specifiche norme primarie dà luogo all'iscrizione nello stato di previsione del bilancio regionale di spese obbligatorie corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfette.

Si tratta, infatti, di oneri incompressibili, dei quali l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto, con la conseguenza che, nel caso di sottocimensionamento del relativo capitolo, ha l'obbligo di assicurare loro copertura mediante variazioni di bilancio o utilizzo dei fondi di riserva.

Nella specie il succitato art. 12 imponeva alla Regione di coprire una percentuale fissa della spesa affrontata dagli enti locali per le retribuzioni spettanti al personale proveniente dal bacino LSU.

Tale norma era vigente nell'anno 2013, cosicchè era preciso obbligo dell'Amministrazione stanziare in bilancio una somma sufficiente per coprire integralmente la quota dovuta; il sottodimensionamento del relativo capitolo non la esonerava, peraltro, dalla corresponsione ai Comuni di quanto dovuto, ma la obbligava a reperire, aliunde, le relative somme.

Per completezza va rilevato che a diversa conclusione non può pervenirsi sulla base della sentenza di questo TAR n. 2387/2013, richiamata dalla difesa erariale, la quale si riferisce a una diversa fattispecie nella quale soggetti privati titolari di contratti di affidamento più volte prorogati (i.e. gestori di autolinee) contestavano la riduzione del trasferimento regionale erogato negli anni precedenti, il quale non era, però, predeterminato nel suo ammontare, da una



norma primaria.

Peraltro, questo T.A.R. con sentenza n. 671 del 25 marzo 2013, Sez. II, ha avuto già modo di puntualizzare la specifica rilevanza e la tassatività che assumono le leggi che predeterminano spese pluriennali in connessione con le specifiche finalità dalle stesse perseguite; rilevanza e tassatività suscettibili di modifica sostanziale (c.d. "leggi finanziarie" o "leggi di stabilità") e non semplicemente con estemporanee variazioni, di natura amministrativa, della relativa dotazione nel relativo capitolo di spesa.

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Presidenza della regione siciliana, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.000,00, oltre I.V.A. e CPA, nonché spese generali, nella misura di legge, e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:



Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario



L'ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26.3.15

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Giuseppe Ribaudolo

[Handwritten signature]
Speccia Te

2/04/2015



[Handwritten signature]
Rantlo



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

PROT. N. 7858

Li 01 SET. 2015

**OGGETTO: Impugnazione D.D.G. n. 678 del 10/02/2014 – Sentenza TAR-Sicilia – n.736/15.
Reg. Ric. N. 1226/2014,**

Spett. Ufficio della Segreteria di Giunta Regionale
Piazza Indipendenza, 21
Pal. D'Orleans
90129 PALERMO

Spett. Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Via Trinacria n. 34, 36
90100 PALERMO

Con riferimento alla Sentenza di cui in oggetto, si invitano codeste spett.li Amministrazioni a porre in essere gli atti necessari per dare esecuzione alla stessa, così come stabilito dal T.A.R. di Palermo in data 27/02/2015.

Cordialmente

Il Resp. del Servizio
G. B. Parrino



IL SINDACO
Ing. Cuccia Carmelo Nicola

STUDIO LEGALE RIBAUDO

Via Mariano Stabile n.241, 90141- Palermo

Tel. 091.2511213 - Fax 091.8434400

www.studiolegaleribaudo.com - studiolegaleribaudo@libero.it

Professionisti in regime fiscale autonomo

Avv. Giuseppe Ribando
Avv. Francesco Carità
Avv. Francesca Ribando
Avv. Caterina Lo Monaco
Avv. Filippo Fazio
Dott. Tommaso Currao
Dott. Domenico Paolo Chiparo
Dott. Flavio Bastillo

Spett.le Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro;
in persona del legale rappresentante pro tempore,
assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

e p.c All'assessore On. Gianluca Micciché
assessore.famiglia@regione.sicilia.it

al Dirigente generale del dipartimento Lavoro
Dipartimento.Lavoro@certmail.regione.sicilia.it

**Oggetto: DIFFIDA AD ADEMPIERE ALLA SENTENZA DEL TAR PALERMO N.
736/2015 REG.PROV.COLL.**

Nell'interesse del Comune di Prizzi, Comune di Cammarata, Comune di Bisacchino, Comune di Chiusa Sclafani, Comune di Castellana Sicula, Comune di Campofranco, Comune di Villafrati, Comune di Alimena, Comune di Palazzo Adriano, Comune di Villafranca Sicula, Comune di Bompietro, Comune di Campofiorito, Comune di Giuliana, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, la presente al fine di sollecitare l'adempimento della sentenza emessa dal Tar Palermo in data 26.03.2015 n. 736/2015 reg. prov. Coll. E quindi di corrispondere ai comuni ricorrenti le seguenti somme:

Nel dettaglio:

- al Comune di Prizzi € 69.198,01;
- al Comune di Cammarata € 109.129,48;
- al Comune di Bisacchino € 26.091,48;
- al Comune di Chiusa Sclafani € 32.648,84;
- al Comune di Castellana Sicula € 35.512,79;
- al Comune di Campofranco € 17.356,09;
- al Comune di Villafrati € 23.594,41;
- al Comune di Alimena € 4.883,52;
- al Comune di Palazzo Adriano € 22.256,47;
- al Comune di Villafranca Sicula € 40.086,70;
- al Comune di Bompietro € 11.117,13;

- al Comune di Campofiorito € 8.002,63;
- al Comune di Giuliana € 9.841,87;

Si rappresenta altresì che questa amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.000,00, oltre I.V.A. e CPA, nonché spese generali, nella misura di legge, e rimborso del contributo unificato di € 650, da corrispondere in parti uguali ai comuni ricorrenti.


Decorso inutilmente il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, saranno aditi gli organi giurisdizionali competenti con l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

La presente costituisce formale lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 e ss. c.c.

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento, porgo cordiali saluti.

Palermo 04.11.2015

Avv. Giuseppe Ribaudò



ALAZI
COM. 09

FRANCO
COM. 194

FRANCO
COM. 194

STUDIO LEGALE RIBAUDO

Via Mariano Stabile n.241, 90141 - Palermo
Tel. 091.2511213 - Fax 091.8434400
www.studiolegaleribaudo.com - studiolegaleribaudo@libero.it
Professionisti in regime fiscale autonomo

Avv. Giuseppe Ribaudò
Avv. Francesco Carità
Avv. Francesca Ribaudò
Avv. Caterina Lo Monaco
Avv. Filippo Fazio
Dott. Tommaso Currao
Dott. Domenico Paolo Chiparo
Dott. Flavio Bastillo

Spett.li
Comune di Prizzi,
Comune di Cammarata,
Comune di Bisacchino,
Comune di Chiusa Sciafani,
Comune di Castellana Sicula,
Comune di Campofranco,
Comune di Villafrati,
Comune di Alimena,
Comune di Palazzo Adriano,
Comune di Villafranca Sicula,
Comune di Bompietro,
Comune di Campoflorito,
Comune di Giuffiana,

OGGETTO: Giudizio di ottemperanza della sentenza del Tar Palermo n. 736/2015 reg. prov. coll..

Preg.mi Sindaci,
nonostante ripetute istanze e solleciti, a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha ottemperato alla sentenza adottata dal Tar Palermo n. 736 del 2015, già passata in giudicato.

Pertanto, al fine di ottenere le somme dovute, si dovrà procedere al ricorso di ottemperanza innanzi il Tar Palermo.

La somma necessaria per gli onorari di causa al fine di proporre ricorso è quantificata in € 1.000,00 oltre Iva e cpa per Comune.

Si prega di prendere contatti con lo studio, per la sottoscrizione delle relative procure.

In attesa di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti

Palermo 02.12.2015

Avv. Giuseppe Ribaudò

REGIONE DI PALERMO
DIREZIONE REGIONALE
AVV. GIUSEPPE RIBAUDO

REGIONE DI PALERMO
DIREZIONE REGIONALE
AVV. GIUSEPPE RIBAUDO

LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi l'anno **duemilaquindici**, il giorno VENISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, a seguito di regolare convocazione ed essendo presenti i signori:

	Qualifica	Presente	Assente
Cuccia Carmelo Nicola	Sindaco	X	-
Gagliano Nicola	Vice Sindaco	-	X
Vaiana Vincenzo	Assessore	X	-
Bufalo Francesco	Assessore	X	-
Musso Veronica	Assessore	X	-
	Totale	4	1

Sotto la presidenza del Sindaco con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Giacchino.

Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile del settore interessato e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli art. 53 e 55 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

Ritenuta la necessità di procedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;


Con voti favorevoli 4, contrari 1, astenuti 1 espressi in forma palese;

DELIBERA

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.


Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco






L'Assessore Anziano



Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino



N. _____ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.

Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27 DIC. 2015**


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

Palazzo Adriano, li **27 DIC. 2015**



Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino

